con il patrocinio del







Decreto Legislativo 66/2017

Come cambia, che cosa cambia, che cosa non cambia

INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

dott.ssa Evelina Chiocca

Email: chiocca.eve@gmail.com

Pisa 10 giugno 2017



Situazione

Obiettivo della riforma secondo il MIUR "rafforzare il concetto di "scuola inclusiva"

· Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c. 181: delega al Governo)

Deleghe

- **Finalità**: riordino, **semplificazione** e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- Approvate 8 su 9 (non è stato presentato il decreto sulle "*Disposizioni in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione*" che comprendeva la ridefinizione del Testo Unico 297/94.

Perché una "riforma"? Ma è davvero una riforma?



Si avvertiva il bisogno di ridare nuova linfa a un processo in crisi

Criticità e "cattive prassi"

- Scarsa formazione dei docenti curricolari e talvolta anche di quelli specializzati per il sostegno
- Micro-espulsioni
- Deresponsabilizzazione e delega al solo docente di sostegno
- Attivazione di laboratori "ex-clusivi" (illegali!)
- Trattenimenti "maturativi" o "bocciature strumentali"

Cambierà qualcosa di tutto ciò?

doff ssa Evelina Chiocca (CIIS

Dall'Atto di Governo 378 al Decreto "Sostegno"



ITER

Prima approvazione: 16 gennaio 2017

Richiesta di parere alle Commissioni parlamentari

Audizioni informali

Nuovo testo

Approvazione del Governo: 13 aprile 2017

Pubblicazione in Gazzetta ufficiale: 16 maggio

Entrata in vigore: 31 maggio 2017

dott.ssa Evelina Chiocca (Cl

LE NOVITÀ Che cosa cambia dal 1 settembre 2017

In attesa dei provvedimenti applicativi...

- Dal 1 settembre sono operativi:
- OSSERVATORIO SCOLASTICO "permanente" che è composto:
 - rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica,
 - da studenti
 - da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

LE NOVITÀ Che cosa cambia dal 1 settembre 2017

Le scelte didattiche e le proposte di sperimentazione in capo a chi "non svolge funzione di docente"... Perplessità...

Che dire poi dei "pareri" agli atti normativi?

COMPITI DELL'OSSERVATORIO SCOLASTICO "permanente":


- analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni con disabilità a livello nazionale e internazionale;
- monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
- proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
- proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
- pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.

Modifica art. 15 della L. 104/92

Da due gruppi attuali (GLHI e GLIP) si passa a tre

- → GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale)
- → GIT (Gruppo per l'inclusione territoriale)
- → GLI (Gruppo di lavoro per l'Inclusione)





dott.ssa Evelina Chiocca (CI

Attivo dal 1 settembre 2017

Modifica art. 15 della L. 104/92



- Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR),
- Componenti: un dirigente dell'USR, rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità
- Il GLIR è stato introdotto nel 2009 (vedasi Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, del 4 agosto 2009)

- Il decreto "amplia" i compiti:
- non solo consulenza sugli accordi di Programma,
- ma anche supporto ai GIT
- e alle reti di scuole per il Piano di formazione del personale della scuola.

Attivo dal 1 settembre 2017

Modifica art. 15 della L. 104/92

- Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)
- non coincide con il GLI della normativa BES.

Il GLI è Nominato e presieduto dal DS Il gruppo è composto da:

- Docenti curricolari,
- Docenti di sostegno
- Eventualmente: personale ATA,
- e specialisti ASL

Compiti

- Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
- Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI

Consulenza

Nella definizione e attuazione del Piano per l'Inclusione, il GLI si avvale della consulenza

- degli studenti
- dei genitori
- delle Associazioni + rappresentative





Piano per l'inclusione

DOCUMENTO PROGRAMMATICO-ATTUATIVO DELLA SCUOLA IN MATERIA DI INCLUSIONE

(Decreto legislativo, art. 8)

- 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
- 2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il MIUR individuerà le "scuole polo" per azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio

Assegnazione di collaboratori scolastici nel rispetto del genere

Contributo economico, parametrato al numero di alunni con disabilità accolti e alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

1 settembre 2017

Protocolli di valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, predisposti dall'INVALSI (sentito l'Osservatorio) sulla base dei criteri indicati nel Decreto all'art. 4

Piano per l'INCLUSIONE

nuovo documento inserito nel PTOF elaborato dal Collegio Docenti con il supporto del GLI

è il documento che "definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse"

dott.ssa Evelina Chiocca (CIIS

1 settembre 2017

SEZIONI DI SOSTEGNO

• In base al c. 66 della legge 107/2015, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia,

le sezioni dei docenti per il sostegno didattico

66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Continuità del progetto educativo-didattico

In sede di conferimento delle supplenze, il D.S., su richiesta della famiglia e nell'interesse dell'alunno,

PROPONE ai docenti (precari) un ulteriore contratto (fatte salve specifiche condizioni, fra cui quanto stabilito dall'art. 1, c. 131, della 1. 107/15, cioè che *i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi*)

LA PROPOSTA RIGUARDA SOLTANTO IL DOCENTE DI SOSTEGNO



"Per la prima volta" nella storia dell'integrazione scolastica, sono rese legittime la delega e la deresponsabilizzazione dei curricolari.

Continuità del progetto educativo-didattico

Non si può spostare il personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico

Comma 2 art. 461: "I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo".

Per impedire il cambio dei docenti in corso d'anno, il decreto recupera una norma del 1994 in cui viene stabilito che non si può spostare il personale scolastico dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico (art. 461 del D.L.vo 297/94)

Incarico misto

Il dirigente scolastico potrà proporre ai docenti specializzati dell'organico dell'autonomia l'utilizzo:

- di una parte dell'orario di servizio su posto di sostegno
- di una parte dell'orario di servizio su disciplina o posto comune.

- L'organizzazione mediante "incarico misto" può essere effettuata già oggi, come avviene, per esempio, presso l'I.C. Maffucci di Milano
- "Incarico misto" o "Cattedra mista"



Cosa cambia dal 1 gennaio 2019

Cosa cambia dal 1 gennaio 2019

Documentazione

Profilo di Funzionamento

Piano Educativo Individualizzato

Progetto individuale

Commissioni mediche

Commissione età evolutiva

Cosa cambia dal 1 gennaio 2019

Iter ore sostegno

Nuovi soggetti

Non più GLIP... ma

...dal 1/1/19: il GIT

Cosa cambierà in seguito...

Formazione iniziale del personale docente (scuola Primaria e Infanzia)

Piano studi corso specializzazione sostegno

Piano di studi Scienze formazione primaria (?)

Il Decreto non indica entro quanto tempo saranno modificati i piani di studio e le modalità per l'acquisizione dei 60 cfu





Le commissioni mediche Certificazione

- La famiglia fa domanda di accertamento all'INPS
- La Commissione Medica rilascia la certificazione di disabilità

- Composizione Commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva:
 - > 1 medico: specialista in medicina legale
 - > 2 medici: o un pediatra o un neuropsichiatra infantile o un medico con specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto
 - > 1 assistente specialistico o operatore sociale (individuato dall'ente locale)
 - >1 medico INPS

L'Èquipe multidisciplinare e il PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- La famiglia consegna all'èquipe la certificazione
- L'èquipe elabora il PROFILO DI FUNZIONAMENTO
- Composizione Commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva:
 - ▶1 medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
 - >uno specialista in neuropsichiatria infantile;
 - >un terapista della riabilitazione;
 - >un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

"Profilo di Funzionamento"

Il Profilo di Funzionamento sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale

· Diagnosi Funzionale

· Profilo Dinamico Funzionale

Profilo di Funzionamento



Il Profilo di Funzionamento: CHE COS'È

- a) è il documento propedeutico per la predisposizione
 - del Progetto Individuale
 - e del PEI;
- b) è il documento che definisce anche le competenze professionali e la **tipologia delle misure di sostegno** e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- c) è *redatto con la collaborazione dei genitori* dell'alunno con disabilità, con la partecipazione di **un rappresentante dell'amministrazione scolastica**, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
- d) è **aggiornato** al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonchè in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Piano Educativo Individualizzato

- Il GLHO, così come conosciuto oggi, resta operativo
- Il PEI è elaborato: dagli insegnanti della classe, dai genitori, dagli specialisti

IL NUOVO PEI

- Al GLHO è attribuito il compito della "elaborazione" del Piano Educativo Individualizzato (PEI)
- Per la prima volta il PEI è soggetto ad **APPROVAZIONE**, senza indicare se a maggioranza o all'unanimità
- Una stortura palese della visione di collaborazione e di intesa fra scuola e famiglia, contraddistinta, attualmente, dall'espressione avverbiale "congiuntamente".



Piano educativo individualizzato

Contenuti

- a) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento
- b) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare **un ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, della comunicazione, dell'interazione

...e gli apprendimenti?



Piano educativo individualizzato

Contenuti

- c) Le modalità **didattich**e e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata,
- d) Definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro,
- e) modalità di **coordinamento degli interventi** ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale



Piano educativo individualizzato

- a) È redatto all'inizio di ogni nuovo anno scolastico di riferimento,
- b) È aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

c) Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

d) È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno





Che cos'è il Progetto Individuale?

Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente locale su richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il testo attuale:


Legge 328/2000, Art. 14.(Progetti individuali per le persone disabili).

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, <u>i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali</u>, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

Che cos'è il Progetto Individuale?

Art. 14, comma 2, della L. 328/2000:

Il progetto individuale comprende.....



- Le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale
- I servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale
- Le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale
- La *definizione delle potenzialità e gli eventuali sostegni* per il nucleo familiare.



Progetto individuale (art. 6)

- 1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
- 2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Progetto individuale (art. 6)

- 2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
 - La valutazione diagnostico-funzionale
 - Le *prestazioni di cura e di riabilitazione* a carico del Servizio sanitario nazionale
 - I servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale
 - Le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale
 - La *definizione delle potenzialità e gli eventuali sostegni* per il nucleo familiare.

ott.ssa Evelina Chiocca (CII

SINTESI

- 1) La famiglia richiede all'INPS l'accertamento
- 2) La Commissione per l'età evolutiva rilascia la certificazione di disabilità e la consegna alla famiglia
- 3) La famiglia consegna la certificazione:
 - All'equipe multidisciplinare che elabora il Profilo di Funzionamento
 - Alla scuola che predispone il Piano Educativo Individualizzato
 - Al Comune che redige il Progetto Individuale
- 4) Profilo di Funzionamento e Piano educativo individualizzato sono i documenti utili per la elaborazione del Progetto individuale

ITER PER LA RICHIESTA DELLE ORE SOSTEGNO

Richiesta risorse

- Chi chiederà le risorse per il sostegno?
- IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- E chi quantificherà le ore di sostegno? Più soggetti
 - Dirigente scolastico
 - GIT (gruppo per l'inclusione territoriale)
 - USR (Ufficio scolastico regionale)







Richiesta ore sostegno

- Dopo aver analizzato i singoli PEI, il Piano per l'inclusione e dopo aver "sentito il GLI" (gruppo di lavoro per l'inclusione),
- IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
 - "quantifica" le ore di sostegno
 - e invia la proposta di ORGANICO al GIT territoriale



Richiesta ore sostegno

- Dopo aver analizzato la documentazione ricevuta (PEI, PdF, Piano per l'inclusione) e dopo aver analizzato i singoli Progetti individuali (se sono stati richiesti dalla famiglia),
- e dopo aver sentito ciascun Dirigente scolastico in relazione ad OGNI ALUNNO con disabilità
 - II GIT
 - VERIFICA la richiesta dei Dirigenti Scolastici
 - e formula UNA PROPOSTA da inviare all'USR.

· L'USR

• Assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Istruzione domiciliare

- È ricondotta a norma di rango primario *l'istruzione domiciliare* al fine di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione per gli alunni e studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
 - Nel rispetto, si spera, del "funzionamento" dello studente. Se le nuove tecnologie non dovessero consentire l'attivazione di progetti, perché non funzionali, occorre assicurare la presenza dei docenti (e non certo per 6 ore settimanali, come oggi avviene in troppe situazioni, perché in tal caso si determinerebbero alunni di serie "a" e alunni di serie "z".



GRAZIE!

